

**SENTENZA N. 37868 UD. 13 giugno 2014 - DEPOSITO del 16 settembre 2014**

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI – Teste sottoposto a condotta illecita che si presenta in dibattimento per rendere l'esame – Possibilità di acquisire a fini probatori le dichiarazioni predibattimentali rese in precedenza senza procedere all'esame del dichiarante- Esclusione.

La Seconda sezione della Corte di cassazione ha affermato che, a differenza del caso in cui il testimone non si presenti in dibattimento per rendere l'esame a causa della condotta illecita subita, quando, invece, il teste, pur destinatario delle pressioni volte ad inquinare la genuinità della prova, non si sottragga all'esame dibattimentale, è illegittima l'acquisizione a fini probatori delle dichiarazioni da lui in precedenza rese se prima non si sia proceduto all'esame del dichiarante.

*Sez. II, 13 giugno 2014 (dep. 16 settembre 2014), n. 37868 – Pres. M. Gentile –  
Rel. S. Beltrani.*